

### Ritenuto in fatto

Con il ricorso, Umberto Cattaneo domanda alla Corte di cassazione la risoluzione di conflitto negativo di giurisdizione tra giudice amministrativo e giudice ordinario.

Riferisce che, sulla domanda diretta ad ottenere la condanna della Regione Lombardia, dell'Azienda unità sanitaria locale n. 36 di Milano – gestione liquidatoria – e dell'Azienda sanitaria locale di Milano, al pagamento di € 60.656,71, somma pretesa a titolo di rimborso delle spese sostenute all'estero per cure sanitarie, avevano declinato la giurisdizione sia il Tribunale amministrativo regionale della Lombardia – Sez. I - (sentenza 24.2.2002 resa sul ricorso n. 4029/2001), sia il Tribunale ordinario di Milano (sentenza n. 1568 del 23.5.2003). La Regione Lombardia e l'Asl Città di Milano hanno resistito con separati controricorsi, sostenendo entrambe l'appartenenza della controversia alla giurisdizione del giudice amministrativo. Sono state depositate memorie ai sensi dell'art. 378 c.p.c. dal ricorrente e dalla resistente Regione Lombardia.



### Considerato in diritto

Sussistono le condizioni per la risoluzione di conflitto negativo di giurisdizione.

Il ricorso è stato notificato alle parti personalmente. Il giudice amministrativo e il giudice ordinario hanno entrambi negato la propria giurisdizione sulla medesima controversia (identità di parti, *causa pretendi e petitum*), affermando ciascuno la giurisdizione dell'altro con provvedimenti adottati in forma di sentenza, cosicché si configura conflitto reale, negativo, di giurisdizione, conflitto che, ai sensi dell'art. 362, comma secondo, n. 1, c.p.c., può essere denunciato alle Sezioni unite

della Corte in ogni tempo e, quindi, indipendentemente dalla circostanza che una delle due pronunce in contrasto sia o no passata in giudicato (vedi Cass, S.u. 26 luglio 2002, n. 11102; 3 febbraio 2004, n. 1904).

Le pronunce declinatorie della giurisdizione non dubitano, nella motivazione delle rispettive sentenze, che la situazione soggettiva dedotta in giudizio dal Cattaneo abbia la consistenza del diritto soggettivo, né mostrano di dubitarne le parti controricorrenti. Il convincimento è conforme alla giurisprudenza delle Sezioni unite della Corte.

Il Cattaneo, infatti, aveva prospettato l'urgenza – che gli aveva impedito di chiedere l'autorizzazione in conseguenza di ricovero avvenuto nell'anno 1989 - di sottoporsi a cure che soltanto la struttura estera (clinica psichiatrica di Villaverde, sita in Lugano), era in condizione di praticare.

L'allegazione è sufficiente, in base al criterio del *petitum* sostanziale, per ritenere che sia stato azionato un diritto soggettivo di credito, siccome costituisce *ius receptum* la regola di riparto della giurisdizione secondo cui la domanda dell'assistito dal Servizio sanitario nazionale di rimborso di spese effettuata presso una struttura privata o all'estero, senza preventiva autorizzazione, per cure o interventi in tesi (con salvezza, evidentemente, dell'accertamento sul fondamento di merito della domanda) urgenti e non ottenibili dal servizio pubblico, fa valere una posizione creditoria correlata al diritto alla salute, per sua natura non suscettibile di essere affievolito dal potere di autorizzazione, ed inoltre, quanto al requisito dell'urgenza, coinvolge meri apprezzamenti tecnici della P.A., non valutazioni discrezionali in senso stretto, cosicché la relativa controversia spetta alla giurisdizione del giudice ordinario (in termini, da ultimo, Cass. S.u. 15897/del 2006; vedi anche Cass. S.u. 23735/2006 e 17461/2006).



Il giudice ordinario e il giudice amministrativo hanno entrambi declinato la giurisdizione interpretando in modo opposto la previsione di giurisdizione esclusiva amministrativa di cui all'art. 33, comma secondo, d.lgs. n. 80 del 1998, come modificato dall'art. 7 della legge n. 205 del 2000.

Il conflitto negativo va risolto con la dichiarazione della giurisdizione ordinaria sulla controversia, siccome non si configura materia di giurisdizione esclusiva amministrativa.

A seguito della sentenza costituzionale n. 204 del 2004, risulta caducata la previsione relativa alle "attività e prestazioni di ogni genere, anche di natura patrimoniale, rese nell'espletamento di pubblici servizi, ivi comprese quelle rese nell'ambito del servizio sanitario nazionale..." (D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, art. 33, comma 2, lett. e), nel testo di cui alla L. 21 luglio 2000, n. 205, art. 7, lett. a). Pertanto, nella materia dei servizi pubblici, sono rimaste devolute al giudice amministrativo in sede esclusiva solamente le "controversie relative a concessioni di pubblici servizi, escluse quelle concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi, ovvero relative a provvedimenti adottati dalla P.A. o dal gestore di un pubblico servizio in un procedimento disciplinato dalla L. 7 agosto 1990, n. 241, ovvero ancora relative all'affidamento di un pubblico servizio ed alla vigilanza e controllo nei confronti del gestore, nonché...".

Ne consegue che le controversie relative a tutte le prestazioni erogate nell'ambito del servizio sanitario nazionale, nella sussistenza di un rapporto obbligatorio tra cittadini e amministrazione (dovendosi escludere, come sopra osservato, l'attribuzione di potere autorizzatorio), sono devolute alla competenza del giudice ordinario, ai sensi del criterio generale di riparto delle giurisdizioni definito dalla



L. 20 marzo 1865, n. 2248, art. 2, all. E, e presupposto dall'art. 442 c.p.c. (vedi Cass. S.u. n. 13548 del 2005, n. 10418 del 2006).

La risoluzione del conflitto sulla base della sopravvenuta pronuncia della Corte costituzionale conduce alla compensazione delle spese tra tutte le parti costituite.

P.Q.M.

La Corte, a Sezioni unite, decidendo sul ricorso proposto a norma dell'art. 362, secondo comma, n. 1, cod. proc. civ., dichiara la giurisdizione ordinaria sulla controversia; compensa le spese tra il ricorrente e le parti controricorrenti; nulla per le spese nei confronti di A.S.L. 36 di Milano – gestione liquidatoria -

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle Sezioni unite della Corte di cassazione del 20 febbraio 2007.

Il Presidente

*Rafa de Urso*

Il Consigliere estensore

*Giuseppe Riccio*

IL CANCELLIERE C1  
Giovanni Giambattista

Depositata in Cancelleria



oggi, 9 MAR. 2007  
IL CANCELLIERE C1  
Giovanni Giambattista